REGOLAMENTO (CEE) N. 2834/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1979

che modifica il tasso di umidità e la data della gara di cui ai regolamenti (CEE) n. 2698/79 e (CEE) n. 2699/79 per la mobilitazione di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa i criteri per la mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agraria comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2698/79 (6) e (CEE) n. 2699/79 (7) della Commissione, del 30 novembre 1979, hanno indetto una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata rispettivamente alla Repubblica di Gibuti e alla Repubblica democratica del Madagascar, a titolo di aiuto alimentare ;

considerando che, in seguito ad un errore di trascrizione, il tasso di umidità non corrisponde a quello presentato per parere al comitato di gestione ; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in oggetto ;

considerando che la tardiva rettifica di questo errore obbliga a modificare il termine ultimo per la presentazione delle offerte e la data della gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 2698/79 e (CEE) n. 2699/79 sono modificati come segue :

— nell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, la data del 14 dicembre 1979 è sostituita dalla data del 21 dicembre 1979 ;

— nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, primo trattino, il tasso di « 12 % » è sostituito dal tasso di « 14 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 305 dell'1. 12. 1979, pag. 64.
(7) GU n. L 305 dell'1. 12. 1979, pag. 67.